

APPROFONDIMENTO

Art.8 del D.L. n.132 del 29/09/023

(entrato in vigore il 30/09/2023)

pubblicato sulla Serie Generale della G.U. n. 228 del 29/9/2023

PROROGA DEI TERMINI AL 31 DICEMBRE 2023 PER FRUIRE DEL LAVORO AGILE PER I SOGGETTI FRAGILI

Bari, 30 settembre 2023

Approfondimento elaborato dalla FP CGIL Puglia



APPLICAZIONE ARTICOLO 8 DEL D.L. N.132 DEL 29 SETTEMBRE 2023

PROROGA DEL TERMINI AL 31/12/2023 PER FRUIRE DEL LAVORO AGILE PER I SOGGETTI FRAGILI

L'art. 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili) al primo comma introduce una modifica all'art.1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituendo il termine entro cui poter usufruire del lavoro agile per i soggetti fragili, precedentemente fissato al 30/9/2023, ed ora prorogato al 31 dicembre 2023.

A tal proposito, è bene ricordare cosa prevede il comma 306 dell'art.1 della Legge n.197/2022, per cui si riporta il testo nella nuova formulazione: "Fino al 31 dicembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.". Dal comma 306 si evince che IL DATORE DI LAVORO DEVE ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE, precisando anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima area di inquadramento. Quindi, il datore di lavoro è tenuto a collocare sino al 31 dicembre 2023 la lavoratrice o il lavoratore in modalità lavoro agile.

Ora bisogna individuare quali sono le categorie che rientrano tra i soggetti fragili fruitrici di questa norma. Per questo ci viene in soccorso il richiamato art.17, comma 2, del D.L. n.221/2021 che stabilisce quanto segue: "CON DECRETO del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione,, SONO INDIVIDUATE LE PATOLOGIE croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, IN PRESENZA DELLE QUALI RICORRE LA CONDIZIONE DI FRAGILITÀ.".

Il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione è stato emanato in data 3 febbraio 2022 fissando le patologie che permettono di rientrare nella condizione di fragilità per poter usufruire della normativa in esame e, quindi, della fruizione della modalità di lavoro agile.

In allegato vi riportiamo il Decreto su citato, al fine di conoscere quali sono le patologie individuate e che danno diritto alla modalità lavorativa del lavoro agile sino al 31 dicembre 2023.

È utile precisare che l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione del 3 febbraio 2022 deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.



Il Ministro della salute di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche seciali e il Ministro per la pubblica amministrazione

VISTO l'articolo 32 della Costituzione:

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021 concernente "Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 72 del 24 marzo 2021;

VISTO l'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in

possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021;

VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021;

VISTO, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo articolo 17, comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il comma 2 del citato articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

RITENUTO necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;

RITENUTO necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

TENUTO CONTO della attuale disponibilità di vaccini anti Covid-19;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;

VISTA la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022;

Decreta

Articolo 1

1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

- a) indipendentemente dallo stato vaccinale
 - a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
 - trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- attesa di trapianto d'organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
 mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <
 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus:
- diabete mellito:
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

- età >60 anni;
- condizioni di cui all'Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.

2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

il presente decreto è stato pubblicato sulla G.U. in data 4 febbraio 2022 Il Ministro della salute

SPERANZA ROBERTO 03.02.2022 18:33:49 UTC

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali



Il Ministro per la pubblica amministrazione





UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 03/02/2022, con oggetto DI MS MLPS MPA di cui al art 17 comma 2 del decreto legge n 221 del 2021 489985308 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0004106 - Ingresso - 07/02/2022 - 09:34 ed è stato ammesso alla registrazione il 09/02/2022 n. 260

II Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)



